DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

recante approvazione dei programmi speciali elaborati da alcune regioni italiane e concernenti la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 conformemente al regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/132/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità [1],

considerando che il governo italiano ha trasmesso alla Commissione con parere favorevole, con data 12 settembre 1986 e 8 ottobre 1986, i programmi speciali concernenti la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo elaborati dalle regioni Toscana, Lazio, Umbria e Liguria;

considerando che i programmi contengono le informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento;

considerando che sono state altresì trasmesse le modificazioni e le integrazioni ai programmi richieste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

considerando che la durata dei programmi è uguale a quella dell'azione comune così come previsto dagli articolo 2, paragrafo 4, e articolo 5, paragrafo 5, del suddetto regolamento;

considerando che il governo italiano ha fornito ampie assicurazioni circa il finanziamento complementare delle azioni previste dal suddetto regolamento;

considerando che l'aiuto complementare alla ricostituzione o alla riconversione che sarà oggetto di rimborso parziale da parte del FEAOG dovrà essere riferito allo stesso insieme di alberi di olivo che usufruiranno dell'aiuto comunitario alla ricostituzione o alla riconversione;

considerando che il governo italiano ha inviato, in data 31 ottobre 1986, una comunicazione nella quale viene precisato che l'importo massimo imputabile a carico del FEAOG per i quattro programmi rientra nel limite previsionale indicato all'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento;

considerando che dovranno essere fornite le informazioni periodiche sullo svolgimento del programma come previsto dall'articolo 6 del suddetto regolamento;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi speciali concernenti la riconversione e la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 elaborati dalle regioni Toscana, Lazio, Umbria e Liguria corredati dalle modifiche ed integrazioni trasmesse ed inviati dal governo italiano, in data del 12 settembre 1986 e 8 ottobre 1986, sono approvati in conformità al regolamento (CEE) n. 1654/86.

Articolo 2

Il governo italiano provvederà a fornire alla Commissione un'informazione periodica annuale sullo svolgimento dei programmi nelle regioni interessate, tramite delle relazioni riassuntive delle azioni svolte, delle azioni in corso e di quelle previste corredata dallo schema riportato in allegato.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 13.

ALLEGATO

RAPPORTO INFORMATIVO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1654/86 NELLA REGIONE ...

Anno ...

Codice	Tipo di intervento	Numero delle aziende beneficiarie (1)		Numero delle piante interessate		Numero di ettari interessati		Importo degli aiuti a carico dello Stato o della regione		Importo degli aiuti a carico del FEAOG		Note
		beneficiate	previste	beneficiate	previste	beneficiati	previsti	già concessi	previsti	già richiesti	da richiedere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A 1	Ricostituzione totale			—	—							
A 2	Ricostituzione parziale					—	—					
A 3	Taglio dei tronchi alla base					—	—					
A 4	Taglio dei rami					—	—					
B 1	Riconversione			—	—							
C 1	Aiuto complementare per la ricostituzione (5 anni)					—	—					
C 2	Aiuto complementare per la ricostituzione (3 anni)					—	—					
C 3	Aiuto complementare per la riconversione in colture annuali			—	—							
C 4	Aiuto complementare per la riconversione in colture pluriennali			—	—							
	Totale											

(1) Il numero comprende anche le aziende beneficiarie di più di un intervento d'aiuto.